



I.T.C.G. “ATERNO - MANTHONÈ”



PETD07000X

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Costruzioni, Ambiente e Territorio – Turismo
- Relazioni Internazionali per il Marketing -- Corso serale di secondo livello (AFM – SIA)

Prot. n.1829/C2

Pescara 24/03/2016

REGOLAMENTO D'ISTITUTO



Deliberato dal Consiglio d'Istituto del 24/03/2016





Premessa

Il Regolamento di Istituto nasce dall'esigenza di stabilire norme indispensabili per il suo funzionamento, che non siano tuttavia sentite come imposizioni o costrizioni, ma vengano interiorizzate e vissute in modo da divenire concrete modalità operative.

Nel Regolamento gli alunni sono considerati veri protagonisti dell'ambiente scolastico, ma, come tali, devono dimostrare rispetto e attenzione ad alcune regole chiaramente formulate e condivise da tutta la comunità scolastica, a prescindere dal ruolo che le varie componenti in essa ricoprono.

E' in questo spirito che il regolamento recepisce integralmente lo Statuto delle studentesse e degli studenti e lo assume come introduzione.

Parte prima

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (in GU 29 luglio 1998, n. 175) modificato ed integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n° 235 (in G.U. 18 dicembre 2007, n° 293)

Art. 1 (*Vita della comunità scolastica*)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della



personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.



Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte.

I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.



Art. 3 (*Doveri*)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche e responsabile alla vita della formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (*Disciplina*)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.



4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.



9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse,



anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 5-bis (*Patto educativo di corresponsabilità*).

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata



e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ'

(D.P.R. 24/6/98, n. 249, art. 5- bis, modificato ed integrato dal D.P.R. 21/11/07 n° 235)

Con il presente Patto Educativo di Corresponsabilità la Scuola intende costruire un'alleanza educativa con i genitori e gli studenti, finalizzata alla condivisione e l'osservanza delle regole che consentono l'interazione sociale degli allievi in un contesto relazionale produttivo. Si invitano, pertanto, la famiglia e gli alunni a volere collaborare con l'Istituto nella sua azione formativa, affinché le reciproche relazioni, continue e fattive, possano efficacemente condurre verso il comune impegno nella quotidiana azione educativa.



PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA

- Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “*Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità*”
- Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “*Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*”
- Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “*Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo*”
- Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*”
- Visto il D.P.R. n. 88, del 15 marzo 2010 “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici*”;

si stipula con la famiglia dell’alunno

il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, con il quale

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

- Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente; Garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte.
- Promuovere il benessere e il successo dello studente, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale
- Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico innovativo e di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
- Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la conoscenza ed il rapporto reciproco tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro.
- Promuovere il talento e l’eccellenza, e comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla gratuità, al senso di cittadinanza. Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza.
- Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali.
- Stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti.



- Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy.
- Comunicare costantemente con le famiglie, anche attraverso i nuovi strumenti tecnologici, per informarle sull’andamento didattico disciplinare degli studenti.
- Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, in particolare relativamente al divieto di fumare, all’utilizzo di telefonini e altri dispositivi elettronici. Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni.
- Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di responsabilità rispetto a quanto espresso nel patto formativo

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:

- Condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del patto formativo, discutendo con loro ogni singolo aspetto di responsabilità.
- Prendere coscienza dei propri diritti-doveri e mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature.
- Condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico ed averne cura, in quanto importante fattore di qualità della vita della scuola.
- Frequentare regolarmente i corsi, rispettare l’orario scolastico e impegnarsi in modo responsabile nell’esecuzione puntuale degli impegni di studio.
- Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe e rispettando i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curriculum.
- Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti. Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazione e solidarietà
- Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

- Prendere visione del patto formativo, dividerlo, discuterlo con i propri figli, assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto.
- Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca



collaborazione con i docenti; condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione educativa.

- Rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola.
- Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall’Istituzione Scolastica, informandosi costantemente del percorso didattico educativo dei propri figli.
- Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i figli di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità.

Il presente Patto, valido per tutti gli aa.ss. di iscrizione dell’alunno nell’Istituto, viene sottoscritto dal genitore (o da chi ne fa le veci) e dallo studente i quali, mediante apposizione della propria firma, dichiarano espressamente di avere preso visione del documento e di accettarne i contenuti.

Pescara, _____

Firma del DS

Firma del genitore

Firma dello studente

Parte seconda

Regolamento d’Istituto

Art. 1 - INGRESSO DEGLI STUDENTI

L’ingresso degli studenti nelle aule avviene tra le ore 8.00 e le ore 8.05. I docenti ottemperano al loro obbligo di sorveglianza con la presenza nelle aule dal primo suono della campana. Per l’ordinato accesso degli alunni, la sorveglianza è esercitata dal personale ausiliario.

Art. 2 - GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE –

Ai genitori degli alunni viene consegnato all’inizio dell’anno un libretto delle giustificazioni, su cui va apposta una fotografia e la firma del /dei genitore/i, conforme a quella depositata in segreteria.

Tale libretto deve essere sempre portato con sé dall’alunno in quanto costituisce documento di riconoscimento ed appartenenza alla scuola, ed è l’unico lasciapassare per le giustificazioni, gli ingressi e le uscite impreviste, nonché per autorizzazioni permanenti del Dirigente Scolastico.



Le giustificazioni degli alunni sono registrate sul Registro elettronico dall'insegnante della prima ora. I genitori possono consultare le assenze nell'area riservata SCUOLAVIVA attraverso la password personale consegnata all'inizio dell'anno dalla segreteria didattica.

L'eventuale riammissione dello studente con assenza non giustificata dovrà essere specificatamente registrata sul Registro elettronico.

La mancata giustificazione dell'assenza, rilevata dal coordinatore di classe, comporta l'intimazione a giustificare entro il giorno successivo in mancanza del quale è necessario, per essere riammesso in classe, specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo Collaboratore e/o di essere accompagnato dal genitore.

Per le assenze superiori a cinque giorni consecutivi, la giustificazione dovrà essere integrata dal certificato medico attestante che l'alunno è esente da malattie ed è in grado di riprendere l'attività scolastica.

Per le assenze di durata superiore a cinque giorni, ma per altro motivo, gli alunni dovranno essere muniti di autorizzazione preventiva o essere accompagnati da un genitore che dia valide motivazioni.

In caso di assenze collettive il Dirigente Scolastico può richiedere la riammissione in classe degli alunni solo se accompagnati dai genitori.

Il limite massimo di assenze per la validità dell'anno scolastico è, secondo l'attuale normativa, pari ad un terzo del monte ore personalizzato.

Art. 3 - DEROGHE ASSENZE

Si considerano assenze che possono consentire di derogare ai limiti indicati dalla legge per la validità dell'anno scolastico sopra riportati:

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
- assenze per malattia debitamente comprovata da certificato medico che attesta l'inizio e la fine della malattia.
- assenze continuative superiori a 10 giorni o assenze ricorrenti per grave/cronica malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia.



- assenze per gravi motivi personali o familiari (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare);
- partecipazione ad attività sportiva di livello agonistico o assenze per frequentare il Conservatorio in quanto valutabili nel curriculum delle discipline scolastiche;
- soggiorni all'estero degli alunni stranieri per motivi familiari;
- soggiorni all'estero per motivi religiosi.

Tali deroghe sono concesse a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il Consiglio di Classe determina nel merito con delibera specifica e con motivazioni documentate. I certificati vanno presentati in segreteria alunni con la richiesta di scomputo al rientro a scuola dopo la malattia. Non verranno accettati certificati postumi.

Per le assenze prolungate dovute a gravi patologie sarà necessario richiedere l'attivazione della scuola in ospedale o dell'istruzione domiciliare.

Le assenze saltuarie e ripetute complessivamente superiori a 120 ore avranno un riscontro negativo sui crediti scolastici e sulle valutazioni disciplinari.

Art. 4 - INGRESSI IN RITARDO

Dopo le ore 8,20 gli ingressi degli edifici scolastici resteranno chiusi fino alle ore 8,50, orario in cui avverrà l'ingresso dei ritardatari.

L'ingresso alla 2° ora (o eccezionalmente successiva) va giustificato per iscritto sul libretto entro il giorno successivo e la mancata giustificazione sarà soggetta alle stesse procedure dell'assenza.

Il docente della seconda ora (o eccezionalmente successiva) annota l'ingresso sul Registro di Classe.

Nel caso di ritardo di max 10 minuti l'alunno potrà entrare in classe, e tale ritardo dovrà essere giustificato entro il giorno successivo.

I ritardi ripetuti vengono assimilati agli ingressi alla seconda ora e sanzionati come segue:

3 ritardi in un mese richiamo scritto,



6 ritardi in un mese Ammonizione del Dirigente Scolastico,
Ulteriori ritardi saranno sanzionati nella misura decise dal Consiglio di Classe.

Art. 4 - USCITE ANTICIPATE

Non sono consentite uscite prima della fine delle lezioni, se non con la presenza di un genitore (o di chi ne fa le veci) del minorenne e previa autorizzazione del Ds o di un suo Collaboratore.

L'uscita, tranne in caso di malessere, non potrà avvenire, se non al cambio d'ora.

Le uscite anticipate sono soggette a cumulo e vengono assimilate alle sanzioni degli ingressi in ritardo

Art. 5 - PRESENZA IN CLASSE

Non è permesso agli studenti di assentarsi o di allontanarsi, individualmente o collettivamente, dalle aule in orario di lezione senza espressa motivazione approvata dall'insegnante e non oltre il tempo necessario, salvo specifica annotazione sul Registro di classe.

Nel cambio delle ore gli alunni non devono abbandonare l'aula né portarsi nei corridoi.

E' fatto divieto agli alunni di recarsi in sala docenti, nei laboratori, in palestra, in biblioteca o in altre aule momentaneamente vuote, se non espressamente autorizzati.

Art.6- ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione e che optano per l'uscita dalla Scuola, non possono sostare liberamente nei locali dell'istituto.

Art. 7 - INTERVALLO TRA LE LEZIONI

Durante l'intervallo gli studenti restano nelle aule o nell'area antistante la classe o nel cortile situato tra i due plessi dell'istituto, ed in ogni caso non oltre l'area perimetrale dell'Istituto.

E' fatto divieto a tutti di fumare.

L'insegnante presente in aula all'inizio dell'intervallo esercita la sorveglianza sulla classe, restando nell'aula o nei corridoi e nell'atrio, o recandosi, se delegato, nelle aree cortilizie.



Art. 8 - COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

Il comportamento degli studenti deve essere improntato alle regole del rispetto di se stessi e degli altri, della convivenza, della funzionalità della scuola. Ne sono parte integrante la cura ed il rispetto degli oggetti di proprietà degli altri e della collettività. E' pertanto severamente vietato sporcare le aule, i corridoi, gli atri, i laboratori, la palestra e le aree cortilizie.

Il collegio dei docenti, in accordo con il consiglio d'istituto, può deliberare l'incidenza della condotta e del comportamento sulle componenti della valutazione disciplinare inerenti l'attenzione e la partecipazione al dialogo educativo.

Art. 9 - DIVIETO DELL'USO DEI TELEFONINI E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

L'uso di apparecchi telefonici portatili (cc.dd. cellulari) e di ogni altro apparato elettronico (lettori mp3 e/o videogame) è tassativamente vietato durante lo svolgimento delle attività didattiche, all'inizio delle quali, pertanto, gli stessi devono essere spenti.

Il divieto, già in vigore per il personale docente e per il personale ATA coinvolto nelle attività didattiche, si applica anche agli studenti, giusto quanto indicato nella Direttiva n° 30 del 15/3/2007 e n. 107 del 30 novembre 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione che ne ha individuato l'osservanza in una sua codificazione formale nei doveri indicati nello statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n° 249.

Qualora intervengano motivi dettati da ragioni di particolare urgenza o gravità, che comportano l'esigenza di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, il docente presente in classe valuterà l'opportunità di autorizzare lo studente all'uso del telefonino ovvero di invitarlo a servirsi della possibilità di usare gli apparecchi di telefonia della Scuola.

In caso di non rispetto da parte di uno studente delle precedenti prescrizioni, il docente presente annoterà sul registro di classe l'infrazione, requisendo l'apparecchio e consegnandola negli uffici di presidenza, che avvertirà la famiglia per la restituzione e per il suo coinvolgimento in un'azione dissuasiva ed educativa.



Qualora gli apparecchi sopra ricordati fossero utilizzati, negli ambienti della Scuola, per comunicazioni improprie es. per registrare, filmare e fotografare, violando in tal modo gravemente la dignità e la riservatezza delle persone eventualmente riprese, nonché il “codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n°196, il docente responsabile della classe annoterà l’episodio sul Registro di Classe, dandone immediata comunicazione al coordinatore di classe e alla Presidenza.

Il Capo d’Istituto, constatata l’infrazione, valutata la gravità del fatto commesso e fatte salve le prerogative dell’autorità giudiziaria competente ad accertare l’eventuale reato discendente, darà immediata comunicazione alla famiglia e disporrà l’immediata convocazione del consiglio di classe per l’adozione delle opportune sanzioni disciplinari a seconda della gravità dell’episodio rilevato.

Spetta al capo di istituto contestare l’infrazione a quanto disposto dal presente regolamento nei confronti del personale docente e del personale ATA, secondo quanto previsto dalla norma apposta, richiamata dalla C.M. 72 del 19.12.2006.

Art. 10 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

In esecuzione di quanto disposto dall’art.4, 1°c., del D.P.R. 24.06.1998 n° 249, sono individuati i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri degli studenti elencati nell’art.3 della medesima norma.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

In nessun caso l’infrazione disciplinare commessa dall’allievo può influire sulla valutazione del suo profitto.

Non è in alcun modo sanzionabile la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.

La successione delle sanzioni non é, né deve essere, automatica: mancanze



lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti educativi commisurati.

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e, quindi, l'efficacia.

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della Scuola, ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.

La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto anche a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal consiglio di classe.

Mancanze sanzionabili:

- ritardi ripetuti
- assenze o ritardi non giustificati
- mancanza abituale del materiale occorrente
- non rispetto volontario delle consegne a casa
- disturbo delle attività didattiche
- linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri
- danneggiamenti e/o scarsa cura della pulizia dei locali scolastici
- uso dei telefoni cellulari e/o di altri dispositivi elettronici
- violenze psicologiche verso gli altri
- violenze fisiche verso gli altri
- reati e compromissione dell'incolumità delle persone.

Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia e ciò in orario extrascolastico o durante le ricreazioni.

Solo in casi di comprovata necessità e per rispondere ad una precisa strategia educativo - didattica si può ricorrere a compiti di punizione per tutto un gruppo.



Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all’ordinamento penale vigente il Dirigente scolastico presenta denuncia all’autorità giudiziaria penale, in applicazione dell’art.361 C.p.

Per l’avvio del procedimento disciplinare e sanzionatorio i fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti, indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

In caso di reati o di pericolo per l’incolumità delle persone, la durata del periodo di allontanamento è commisurata, in ogni caso, alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Durante il periodo di allontanamento l’Istituto cura con lo studente e con i suoi genitori specifici rapporti finalizzati alla preparazione del rientro dell’allievo sanzionato nella comunità scolastica.

Agli alunni che manchino ai doveri scolastici, alla disciplina, al decoro, alla morale, anche al di fuori della Scuola, sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni disciplinari:

a. **nota** del docente trascritta su Registro di Classe.

b. **ammonizione del Dirigente Scolastico** e comunicazione scritta alla famiglia. Dopo sei note riportate sul registro di classe il Dirigente scolastico procede all’ammonizione scritta, con convocazione dei genitori.

d. **sospensione** per gravi o reiterate infrazioni disciplinari: il consiglio di classe commina prima una sospensione con obbligo di frequenza e, solo al ripetersi di un’altra grave infrazione, può comminarla senza obbligo di frequenza. Tali sanzioni sono inflitte, fino al massimo di quindici giorni, dal consiglio di classe integrato dal genitore dell’alunno “sanzionando” e dallo studente stesso.

In tutti i casi in cui viene comminata la sospensione, il Consiglio di classe valuta, su richiesta dello studente e con l’approvazione della famiglia, la possibilità di convertire la sanzione nelle seguenti attività a favore della comunità scolastica, indicando modi e tempi di svolgimento:



1. attività di ricerca e approfondimento personale su un argomento funzionale alla programmazione della classe, circa il quale l'alunno sarà tenuto a relazionare ai compagni;
2. attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
3. riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola;
4. riparazione dei danni e ripristino della situazione preesistente.

e) **sospensione superiore a 15 giorni**, o fino al termine delle lezioni, adottata dal Consiglio d'Istituto. Tale sanzione può essere inflitta se concorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

1. sono stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.), oppure che hanno generato una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (es. incendio o allagamento);
2. la gravità del fatto richiede una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni;
3. l'Istituto ha verificato la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

f) **allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'a.s.**, decisa dal Consiglio d'Istituto.

La sanzione si applica solo se concorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

1. ricorrono le situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'a.s..

g) **esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi**, decisa dal Consiglio d'Istituto.

La sanzione si applica nei casi più gravi di quelli indicati al punto precedente e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate.

Art. 11 - RAPPORTI GENITORI-INSEGNANTI

I colloqui individuali e/o collettivi con gli insegnanti si svolgono secondo le



modalità definite dal Collegio dei Docenti nell’ambito della programmazione.

Art. 12 - COMUNICAZIONI AGLI ALUNNI ED AI GENITORI

Gli insegnanti curano la puntuale consegna agli studenti del materiale informativo e di quanto debba pervenire alle famiglie.

Art. 13 - FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA

La consultazione del materiale bibliotecario da parte degli alunni è consentito solo durante l'orario di apertura e secondo le modalità che saranno fissate in apposito regolamento. Nelle more, gli alunni devono chiedere l’autorizzazione alla consultazione dei libri, da svolgersi oltre l’orario curricolare, al personale della segreteria didattica.

Art. 14 - UTILIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER FOTOCOPIE

Gli alunni possono richiedere le fotocopie di materiale didattico solo su espressa autorizzazione dei docenti ed in ogni caso in un numero di copie molto ridotto.

Art. 15 - AULE SPECIALI E LABORATORI

L'uso dei laboratori e delle aule speciali è soggetto alle norme regolamentari generali ma supportato da appositi Regolamenti che fanno parte integrante del presente Regolamento.

Art. 16 - ACCESSO DEGLI ALUNNI NELLE ORE POMERIDIANE

Nel rispetto della normativa vigente, gli studenti possono accedere ai locali dell'Istituto nelle ore pomeridiane per attività di studio, ricerca, lavori di gruppo, attività sportive, per le attività previste dalla programmazione didattica e a condizione che siano presenti i docenti interessati e/o un docente referente oppure siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, oppure siano attività debitamente programmate e/o comunicate preliminarmente al referente del progetto afferente l’attività.

Art. 17 - DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO SCOLASTICO

Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari.



Quando non sia possibile risalire ai diretti responsabili, il risarcimento sarà dovuto da tutti coloro che hanno utilizzato la struttura e/o l'attrezzatura per ultimi prima del verificarsi degli ammanchi o dei danneggiamenti.

Art. 18 - SPOSTAMENTI TRA PALESTRA-AULA / TRA LABORATORI-AULA E TRA I PLESSI

Gli alunni che devono lasciare l'edificio scolastico per recarsi alla palestra si spostano accompagnati dal docente di educazione fisica. Durante lo spostamento è fatto divieto di fermarsi, se non per giustificati motivi, lungo il percorso.

Gli alunni procedono in gruppo ordinato ed evitano di rallentare lo spostamento. Il Docente che accompagna gli alunni può portare con sé il PC di classe, che avrà cura di riportare nell'aula al rientro della classe medesima.

Gli alunni che debbano spostarsi da una sede all'altra per l'utilizzo dei laboratori saranno accompagnati dal docente interessato sia all'andata che al ritorno in aula.

In ogni caso è fatto divieto alle classi di spostarsi tra le diverse strutture dell'Istituto senza essere accompagnati da un docente o da un ausiliario. Il docente interessato impossibilitato ad accompagnare personalmente la classe ne dà immediato avviso al collaboratore del DS ed ad un collaboratore scolastico.

Art. 19 - ASSEMBLEE DEGLI ALUNNI

Le assemblee studentesche costituiscono momento di partecipazione democratica e di crescita individuale per l'approfondimento delle problematiche della scuola e della società. Alle assemblee possono assistere i docenti ed il Dirigente Scolastico. Non possono avere luogo assemblee nei trenta giorni che precedono la conclusione dell'anno scolastico.

Gli Studenti possono riunirsi nei locali della scuola secondo le seguenti modalità:

ASSEMBLEE DI CLASSE. Possono essere svolte non più di una volta al mese e per una durata non superiori a due ore. L'autorizzazione è richiesta ai docenti che cedono le ore dai rappresentanti di Classe almeno cinque giorni prima, con indicazione del giorno, le ore e l'ordine del



giorno. La domanda di assemblea deve essere vista dai docenti in servizio nelle ore richieste per l'adunanza. Le assemblee di classe non possono essere tenute sempre nelle stesse ore della settimana, o per le stesse materie.

Durante l'assemblea possono assistere i docenti dell'ora interessata. Il docente vigila comunque nei pressi dell'aula e interrompe l'assemblea in caso di comportamento scorretto. Alla fine dell'assemblea viene redatto apposito verbale che sarà conservato insieme alla richiesta in un fascicolo da conservare a cura dei rappresentanti affidandolo all'ufficio di vicepresidenza.

□ **ASSEMBLEE DI ISTITUTO.** L'Assemblea di Istituto riunisce tutti gli studenti della scuola. La durata non può essere superiore alle ore di lezione della giornata.

L'assemblea deve dotarsi di un proprio regolamento che viene inviato per conoscenza al Consiglio di Istituto ed al Dirigente Scolastico.

L'Assemblea di Istituto può essere convocata da tutti i rappresentanti d'istituto, dal Comitato Studentesco, o dal 10% degli studenti e ad essa possono partecipare esperti esterni, previa autorizzazione del DS.

In ipotesi di carenza di locali idonei ad accogliere l'Assemblea di Istituto si ricercheranno forme che consentano comunque le riunioni anche mediante assemblee parziali come previsto dall'art. 433 DPR n.416 e dall'art. 13 e 14 DPR 297/94 e la collaborazione di enti ed istituzioni per la disponibilità di locali idonei.

In alternativa alle assemblee gli studenti possono richiedere al Dirigente Scolastico l'utilizzazione delle ore di assemblea per svolgere attività di approfondimento di temi culturali o sociali. In tale caso i rappresentanti di classe dovranno specificare le attività, i giorni prescelti e le disponibilità dei docenti che collaborano all'iniziativa.

□ **ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEGLI STUDENTI.** Quando sia necessario discutere di problemi di interesse generale e non sia possibile effettuare l'Assemblea di Istituto nelle modalità sopra indicate, è consentito ai rappresentanti di istituto riunirsi in assemblea in orario di lezione. La richiesta, da presentare almeno cinque giorni prima della data



fissata, deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza ed il relativo ordine dei giorno.

□ **COMITATO STUDENTESCO.** Il Comitato degli studenti è composto dai rappresentati eletti nei Consigli di Classe ed è integrato dai rappresentanti eletti nel Consiglio di Istituto e dalla Consulta Provinciale degli Studenti.

Esso è convocato dai rappresentati di istituto o da almeno il 20% dei rappresentanti di classe o dal Dirigente Scolastico. Attraverso il Comitato, il Dirigente Scolastico può comunicare notizie, iniziative, proposte generali inerenti il funzionamento dell'Istituto e l'organizzazione scolastica.

Il Comitato può proporre iniziative ed indicazioni per il buon funzionamento della scuola e collaborare alla gestione dell'Assemblea studentesca

Art. 20 - ASSEMBLEE DEI GENITORI

I genitori degli alunni della scuola possono riunirsi in assemblea nei locali scolastici, previo accordo con il Dirigente Scolastico con il quale concordano ora e data di svolgimento. Non possono avere luogo assemblee nei trenta giorni che precedono la conclusione dell'anno scolastico.

Art. 21 - ASSEMBLEA DI CLASSE GENITORI

Riunisce tutti i genitori degli alunni di una classe ed è richiesta dai rappresentanti dei genitori. Ad essa possono partecipare i docenti ed il Dirigente Scolastico.

Art. 22 - ASSEMBLEA DI ISTITUTO GENITORI

Può riunire i genitori di tutti gli alunni della scuola su richiesta della maggioranza dei rappresentanti dei genitori, di almeno 100 genitori o del Presidente della Assemblea medesima (ove eletto).

Possono partecipare i docenti ed il Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico ne autorizza la convocazione sentita la Giunta Esecutiva di Istituto. La convocazione è resa nota ai genitori mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto o comunicazione scritta inviata per il tramite degli alunni.

L'assemblea si svolge al di fuori dell'orario di lezione. Tenuto conto della capienza dell'Istituto, l'Assemblea dei genitori può realizzarsi mediante



assemblee parziali per classi parallele, per sezioni ecc., secondo modalità concordate con il Dirigente Scolastico.

Art.23 - COMITATO DEI GENITORI

Il Comitato dei Genitori è composto dai rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe integrato dai rappresentanti eletti nel Consiglio di Istituto.

Esso è convocato da almeno il 20% dei rappresentanti dei genitori o dal Dirigente Scolastico. Attraverso il Comitato dei genitori il Dirigente Scolastico può comunicare notizie, iniziative, proposte generali inerenti il funzionamento dell'Istituto e l'organizzazione scolastica.

Il Comitato può proporre iniziative ed indicazioni per il buon funzionamento della Scuola.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento d'Istituto si applicano le norme vigenti in materia.

Parte terza

Regolamento Disciplinare

A) COMPORTAMENTI LESIVI DELLA DIGNITA' PERSONALE E DELLA SICUREZZA

“La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno...”

(Statuto delle studentesse e degli studenti, art.1, comma 2)

“Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'Istituto, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi”. (Statuto delle studentesse e degli studenti, art.3 comma 2)

Tanto premesso è vietato:

A.1) pronunciare espressioni offensive, volgari, oltraggiose e assumere atteggiamenti di provocazione;

A.2) compiere scherzi lesivi della libertà e dignità delle persone;

A.3) urtare, minacciare, alzare le mani su chiunque, in particolare sui



compagni più piccoli;

A.4) danneggiare, sottrarre indebitamente oggetti personali e denaro o estorcerli ai legittimi proprietari;

A.5) introdurre nei locali scolastici strumenti di offesa, bevande alcoliche, materiali non convenienti alle finalità formative e sostanze stupefacenti e psicotrope di qualsiasi tipo;

A.6) usare telefonini ed altri dispositivi difformemente da quanto espressamente previsto dal Regolamento specifico, parte integrante del Regolamento di Istituto e dalla normativa vigente.

B) NEGLIGENZE NEI DOVERI SCOLASTICI E MANCATO RISPETTO DELLE NORME DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

“Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli Istituti”. (Statuto delle studentesse e degli studenti, art.3 comma 4)

Pertanto è vietato:

B.1) assumere comportamenti di ostentato disinteresse nei confronti dello studio in generale e di talune discipline in particolare;

B.2) mancare di rispetto delle norme previste nel Regolamento d'Istituto sulle assenze e sui permessi di entrata e di uscita;

B.3) tenere accesi cellulari, walkman e simili in aula e durante le attività didattiche;

B.4) disturbare il corretto svolgimento delle lezioni e delle assemblee di classe e di Istituto;

B.5) non dichiarare la propria identità al personale scolastico che ne faccia esplicita richiesta;

B.6) lasciare, al termine delle lezioni, sotto il proprio banco o negli armadi di classe, o in altro locale della scuola, indumenti personali, scarpe, generi commestibili, carta da gettare, libri disposti in modo disordinato;

B.7) tappezzare le pareti delle aule e dei locali scolastici con fogli e manifesti di vario tipo, non autorizzati da tutti i docenti;

B.8) utilizzare l'ascensore di servizio senza l'autorizzazione del Dirigente;

B.9) fumare nei locali della scuola e sulle scale antincendio;



B.10) non informare, o informare in modo errato, i familiari sui risultati scolastici conseguiti e non far conoscere o firmare le comunicazioni ufficiali della scuola e le note dei Docenti o del Dirigente;

B.11) non attenersi alle norme che regolano i viaggi d’istruzione e le visite guidate.

C) COMPORTAMENTI LESIVI DELLE NORME IGIENICHE E DEL PATRIMONIO

“Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola” (Statuto, art.3, commi 5 e 6).

Pertanto è vietato:

C.1) sporcare, rovinare in qualsiasi modo le pareti, i muri ed i pavimenti dell’edificio scolastico (aule, corridoi, laboratori, servizi, biblioteche, palestre, spogliatoi, facciata esterna, ecc);

C.2) danneggiare le suppellettili della scuola, le attrezzature dei laboratori, le tecnologie informatiche, i libri delle biblioteche;

C.3) disturbare la quiete pubblica diurna e notturna;

C.4) non osservare le disposizioni dei docenti accompagnatori nelle visite d’istruzione.

Parte Quarta

Norme di regolamento dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate

1. I viaggi d’istruzione e le visite guidate hanno finalità didattiche ed educative, rappresentano una vera e propria esperienza culturale al di fuori dell’edificio della scuola e pertanto, durante il loro svolgimento, niente è concesso che esuli dal corretto comportamento scolastico.

2. Gli studenti hanno diritto all’assistenza da parte degli accompagnatori ed a una puntuale illustrazione degli aspetti culturali, artistici e scientifici dei luoghi visitati.

3. Gli studenti hanno diritto a tutte le prestazioni alberghiere previsti dagli accordi con le agenzie.



4. Gli studenti rispondono personalmente dei danni arrecati, anche involontariamente, negli alberghi ed al patrimonio artistico, o altro, visitato.
5. Quando al programma non è prevista specificatamente l'uscita serale, è possibile concordare la medesima con il responsabile per recarsi a spettacoli o iniziative ricreative, ma solo se accompagnati da docenti presenti al viaggio.
6. Durante le ore notturne gli allievi non possono uscire dalla camera assegnata ed evitano di spostarsi da una stanza all'altra, onde non disturbare il riposo degli altri studenti e degli altri ospiti dell'albergo.
7. Qualora i viaggi non terminino di sabato, gli studenti sono tenuti ad essere presenti a scuola il giorno successivo: in caso di ritardo nell'arrivo (dopo le ore 24), il responsabile del viaggio può concedere agli studenti di giungere a scuola alla seconda ora di lezione.
8. Chi non rispetta le norme sopra riportate è escluso dalle altre attività parascolastiche previste per l'anno scolastico in corso. Qualora i docenti accompagnatori, al ritorno del viaggio, dovessero denunciare un comportamento gravemente scorretto da parte di qualche allievo, il medesimo sarà sottoposto ai provvedimenti disciplinari previsti in relazione ai fatti compiuti e sarà escluso dalla partecipazione al viaggio d'istruzione dell'A.S. successivo.
9. In caso di sopravvenuta impossibilità di osservare il programma di viaggio per causa di forza maggiore, il docente responsabile può modificare le attività e gli itinerari secondo necessità.

Parte quinta

SANZIONI DISCIPLINARI

(erogate ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti e dell'art. 328, commi e 4 del Dgls 16/4/94 n° 297)



SANZIONI	ORGANO DEPUTATO	REGISTRAZIONE
1. <i>richiamo verbale</i>	Docente di classe	
2. <i>avvertimento scritto</i>	Docente di classe	Nota sul registro di classe
6. <i>sospensione con o senza obbligo di frequenza max fino a 15 giorni ed eventuale aggiunta di non partecipazione a visite didattiche, viaggi di istruzione ed attività parascolastiche</i>	Consiglio di Classe disciplinare (CdC) a cui si aggiungono i/il genitori/e dell'alunno <i>da sanzionare</i>	Atti d'ufficio, annotazione sul registro di classe nota e sul fascicolo personale alunno, comunicazione alla famiglia (raccomandata RC)
7. <i>sospensione senza obbligo di frequenza superiore a 15 giorni</i>	Consiglio d'Istituto	Atti d'ufficio, annotazione sul registro di classe e sul fascicolo personale alunno comunicazione alla famiglia (raccomandata RC)
9. <i>sospensione dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico</i>	Consiglio d'Istituto	Atti d'ufficio, annotazione sul registro di classe e sul fascicolo personale alunno comunicazione alla famiglia (raccomandata RC)

PROCEDURE

Ammonizione in classe con nota sul Registro di classe: il docente contesta il comportamento scorretto all'allievo (agli allievi o alla classe), consentendo di esprimere le proprie ragioni e, se non idonee a giustificare il comportamento, redige una nota sul Registro di classe e la segnala al Coordinatore della classe per la presa d'atto e per la comunicazione alla famiglia (o alle famiglie).

L'ammonizione influisce sul voto di comportamento.



Allontanamento dalla lezione. Il docente contesta all'allievo (o agli allievi) il comportamento scorretto consentendo di esprimere le proprie ragioni; annota sul Registro di classe le motivazioni del provvedimento e fa accompagnare l'allievo (o gli allievi) dal Vicepresidente.

Ammonizione scritta con l'eventuale richiesta di risarcimento del danno. Il Dirigente scolastico accerta il comportamento scorretto dell'allievo (o degli allievi) su segnalazione del docente o da altro personale scolastico. Riceve la versione scritta e/o orale dell'allievo (o degli allievi) sul fatto e, se ne ricorrono le circostanze segnala l'episodio alla famiglia (o alle famiglie) con l'eventuale richiesta del danno da risarcire.

Sospensione da 1 a 15 giorni. Il Consiglio di classe integrato raccoglie la versione orale e/o scritta del docente o di altro personale scolastico; consente all'allievo di esporre in forma scritta e/o orale le proprie ragioni; raccoglie ogni altro elemento o testimonianza utile e le ragioni addotte dalla famiglia dell'allievo. Completato l'esame del caso, predispone una relazione e assume la decisione debitamente motivata.

Sospensione oltre i 15 giorni o allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'a.s., o esclusione dell'allievo dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. Il Consiglio d'Istituto raccoglie la versione orale e/o scritta del docente o di altro personale scolastico; consente all'allievo, laddove possibile, di esporre in forma scritta e/o orale le proprie ragioni; raccoglie ogni altro elemento o testimonianza utile e, se del caso, le ragioni addotte dalla famiglia dell'allievo. Completato l'esame del caso, predispone una relazione e assume la decisione debitamente motivata.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:

- contestazione dei fatti da parte del docente o del dirigente scolastico;
- esercizio del diritto di difesa da parte dello studente;
- decisione.

Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.

Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e il risarcimento del danno, lo studente espone le proprie ragioni in presenza dei genitori.

La sanzione disciplinare deve specificare, in maniera chiara e rigorosa, le motivazioni che hanno reso necessaria la sua irrogazione.

Nei casi più gravi devono essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per il reinserimento responsabile e tempestivo dello studente durante l'a.s.

Le sanzioni disciplinari vengono inserite nel fascicolo personale dello studente.



Nel caso di sanzione che faccia riferimento a dati sensibili di altri soggetti coinvolti si applicano il Dlgs n°196/03 e il DM n°306/07 con l'indicazione dell'”omissis” sulle loro identità.

Il cambiamento della scuola non pone fine al procedimento disciplinare che segue il suo iter sino alla conclusione.

IMPUGNAZIONI E RICORSI

Le impugnazioni sono finalizzate a garantire il diritto di difesa degli studenti e devono svolgersi e concludersi con snellezza e con rapidità del procedimento. Il procedimento disciplinare verso gli alunni è un'azione di natura amministrativa e si applicano, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine, le norme previste dalla L. n°241/90. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso il ricorso, da parte di chiunque abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo interno di garanzia. Esso è composto dal Dirigente Scolastico, da 2 docenti eletti dal Collegio dei docenti, lo studente, il genitore, il rappresentante del personale ATA costituenti la Giunta del Consiglio d'Istituto, che decide nel termine di 10 giorni. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si ritiene confermata. Per il docente, lo studente e per il genitore viene designato altresì un membro supplente che subentra in caso di incompatibilità (es. quando faccia parte dell'Organo di garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione o lo studente sanzionato o il suo genitore). L'Organo di garanzia funziona, in prima convocazione con la presenza di tutti i suoi membri e le decisioni vengono assunte con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione esso funziona con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le decisioni vengono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. Non è consentita l'astensione dal voto. Per il principio di esecutività degli atti amministrativi, la sanzione è eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo diversa decisione del soggetto irrogante. L'Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. Sui reclami contro le violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e del Regolamento d'Istituto è competente il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il termine per la proposizione dei reclami è di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'Organo di garanzia o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

F.to **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**
Prof.ssa Antonella Sanvitale